



Deliberazione n. 58 del 19 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ss.mm.ii.

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
	X	Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico	X		Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara		X	Giusto Giovanni	X		Scano Davide
	X	Casson Felice		X	La Rocca Elena	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Locatelli Marta		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pelizzato Giovanni	X		Visman Sara
	X	Faccini Francesca	X		Pellegrini Paolo	Pres.	Ass.	
X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola	29	8	

**N. 58 = Modifiche al Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
– Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ss.mm.ii.**

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell'Assessore all'Ambiente;

Richiamato l'art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede, ai commi 639 e ss., l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamate

la D.C.C. n. 54 del 23 giugno 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI);

la D.G.C. n. 108 del 7 marzo 2014 con cui è stato individuato, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013, un Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 18 luglio 2014 con cui è stata approvata una modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI);

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 27 marzo 2015 con cui sono state approvate alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI);

la D.C.C. n. 68 del 15 dicembre 2016 e la D.C.C. n. 55 del 21 dicembre 2017 con le quale sono state approvate, tra le altre, ulteriori modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI);

Evidenziato che lo scopo della presente deliberazione è quello di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto e di apportare a tal fine modifiche tali da rendere la disciplina regolamentare (e la relativa applicazione) più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini e di aggiornare il regolamento in base a più recenti delibere regionali e indirizzi del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Considerato che

la norma istitutiva della TARI del 2014 ha permesso il consolidarsi della giurisprudenza in materia e pertanto sono state meglio definite alcune modalità applicative del Regolamento TARI;

è necessario dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di produzione di rifiuti (salve diverse risultanze riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività) debbano essere tassate con criteri che riflettono tale analoga potenzialità di produzione e viceversa;

tra le opzioni previste dal legislatore, quando non sono presenti i sistemi di pesatura puntuali, il Comune può utilizzare la misurazione presuntiva così come regolamentata nel DPR 158/99 a cui il legislatore TARI fa espresso riferimento all'art. 1 comma 651, che prevede nello specifico l'utilizzo di classi per le utenze non domestiche alle quali viene associato un intervallo di produzione media annua;

Preso atto delle comunicazioni intercorse tra VERITAS S.p.A., gestore del tributo TARI, e degli incontri intercorsi tra la Società stessa, gli uffici Tributi e Ambiente del Comune di Venezia;

Atteso che

le utenze non domestiche devono suddividersi in categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013 rimette tale suddivisione al Regolamento comunale di applicazione della TARI;

ai sensi del art. 1, comma 651 nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati con il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" di cui al DPR 158/99, che inserisce le utenze non domestiche in specifiche categorie cui attribuisce un coefficiente di produzione di rifiuti (Kd) espresso in kg/m²/anno (quota variabile) da scegliere all'interno di un intervallo predefinito dalla legge;

l'adozione delle categorie definite dal DPR 158/99 è obbligatoria, ma è possibile, in presenza di particolari esigenze connesse alla situazione locale, l'accorpamento delle stesse o la creazione di sotto categorie, così come consolidato dalla giurisprudenza;

Richiamati allegato A1 e l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI) che definiscono la classificazione delle attività economiche e disciplinano l'assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, secondo quanto previsto dal DPR 158/99;

Dato atto che alcune attività economiche negli ultimi anni hanno subito notevoli variazioni nella tipologia di servizi offerti e conseguentemente nella loro potenzialità a produrre rifiuti e che tale variazione risulta ancora più evidente nel Comune di Venezia a seguito del proliferare degli ipermercati, della diminuzione della popolazione residente e dell'aumento dei flussi turistici, quali i "negozi di vicinato", attribuiti alla classe 25 e i così detti "take away" attribuiti alla classe 27;

Riscontrata

per la classe 25 la disomogenea potenzialità a produrre rifiuti dei "negozi di vicinato" (quali negozi di generi alimentari, negozi di confetterie e dolci in genere, panifici, pasticci, latterie, macellerie, salumerie, pollerie, bottiglierie, vendita vino) rispetto ai supermercati alimentari e simili con vendita al minuto/ingrosso/dettaglio;

per la classe 27 la disomogenea potenzialità a produrre rifiuti dei così detti take away (pizze al taglio, kebab fast food e simili) rispetto ai negozi di frutta e verdura e alle pescherie;

ritenuto opportuno pertanto creare delle sotto categorie alle categorie 25 e 27 dell'allegato A1 del Regolamento comunale di applicazione della IUC – TARI, come di seguito rappresentato, fermo restando che i coefficienti di produzione dei rifiuti associati alle nuove classi rimarranno entro l'intervallo di applicazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti massimo e minimo, come definiti dal DPR 158/99:

Classe 25	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio Aree scoperte in uso
Classe 25 bis	Negozi di confetterie e dolciumi in genere Negozi di generi alimentari Panifici Pastifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Bottiglierie, vendita vino Aree scoperte in uso
Classe 27	Negozi di frutta e verdura Negozi di fiori e piante Pescherie Aree scoperte in uso
Classe 27bis	Take away (pizza al taglio, kebab, fast food) Aree scoperte in uso

Richiamate

la L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e L.R. n. 45/2014 con cui la Regione ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2013 andando a normare, tra l'altro, con l'articolo 3 "Inserimento dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013" gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

la DGRV n. 881 del 13 luglio 2015 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3, comma 2.";

Preso atto che

le Unità Abitative Non Classificate (UANC) sono, per effetto delle normative regionali sopra riportate, definite alloggi dati in locazione per finalità turistiche (locazioni turistiche) e sono da ritenersi strutture ricettive senza la prestazione di servizi e senza la necessità, per coloro che intendono locarle, di inviare una nuova comunicazione, all'autorità competente (nel caso specifico la Città metropolitana);

nel caso in cui il titolare intenda offrire al turista la prestazione di servizi durante la sua permanenza deve chiedere la classificazione all'autorità competente (nel caso specifico Città metropolitana) come struttura ricettiva complementare, definita "unità abitativa ammobiliata ad uso turistico" ai sensi dell'art. 27 L.R. 11/2013, come deve avvenire anche per le altre strutture

ricettive complementari disciplinate dal citato art. 27 (es. bed & breakfast, alloggi turistici, case per vacanze);

Si ritiene opportuno pertanto ai fini dell'applicazione TARI, avendo a riferimento la specifica suscettibilità a produrre rifiuti, classificare quali "utenze domestiche" gli immobili destinati a locazione turistica, a differenza delle strutture ricettive complementari che debbono essere classificate quali "utenze non domestiche", con conseguente modifica dell'Allegato A1 – classe 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, come specificato nella seguente tabella:

Denominazione vecchia		Denominazione nuova con LR n. 11/2013	Ai fini TARI
Ex UANC ¹	Senza prestazione di servizi	Locazioni turistiche (art. 27 bis)	UTENZE DOMESTICHE Art. 8 comma 6
Ex UAC ²	Con prestazione di servizi	Unità abitativa ammobiliata ad uso turistico (art. 27)	UTENZE NON DOMESTICHE Allegato A1 - classe 8

e conseguentemente modificare il testo dell'Allegato A1 – classe 8 mediante eliminazione di "UNITA' ABITATIVE NON CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate all'affitto" e sostituzione di "UNITA' ABITATIVE CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate all'affitto" con "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico";

Richiamati

la DGRV n. 488/2014 "Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis, della L. R. 3/2000. Nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa secondo le modifiche introdotte dall'art. 44, L.R. 5.04.2013 n. 3. DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013.";

la nota Prot. n. 511498 del 20 novembre 2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica dell'auto compostaggio nel metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini della quantificazione dell'Eco tassa, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 3/2000. DGR N. 288 dell'11/03/2014";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 147 del 26 giugno 2016 con state approvate le «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», adottate ai sensi dell'articolo 205, comma 3-quater, del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva rifiuti 2008/98/Ce e dal Codice dell'ambiente stesso;

l'art. 13, comma 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI) con cui viene definita pari a 30% la riduzione della tariffa per le utenze domestiche che fanno ricorso all'autocompostaggio;

Preso atto della Delibera dell'assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 4 del 12 ottobre 2018 con cui vengono approvati lo SCHEMA DI RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO e lo SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL

1 UANC = unità abitativa non classificata;

2 UAC = unità abitativa classificata

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI e viene dato mandato agli enti aderenti al Bacino di modificare conseguentemente e coerentemente i regolamenti di igiene urbana ed i regolamenti di applicazione del tributo TARI;

Ritenuto opportuno pertanto, in linea con le indicazioni del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente procedere a modificare l'art. 13 comma 5 del Regolamento comunale per l'Applicazione della TARI e sostituirlo con il testo seguente:

"Per le utenze domestiche che fanno ricorso all'auto compostaggio la tariffa viene ridotta del 30%. Per poter accedere alla riduzione è necessario presentare specifica istanza conforme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al soggetto gestore del tributo. Il soggetto incaricato dell'accertamento provvede al controllo dell'effettiva pratica e nel caso di riscontro positivo procederà alla stipula di una convenzione conforme allo schema fornito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con il soggetto gestore del tributo; nel caso di anomalie riscontrate a seguito di controlli a campione la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. E' inoltre possibile introdurre, a seguito dell'attivazione da parte del Comune di iniziative volte alla differenziazione dei rifiuti, specifiche riduzioni tariffarie per le utenze."

Richiamato inoltre l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI) che prevede la possibilità per i contribuenti che comprovano una situazione di grave difficoltà economica di rateizzare le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o accertamento fino ad un massimo di 60 rate;

Preso atto di quanto previsto dalla L. n. 98/2013 (Decreto del Fare) che affianca alla rateizzazione in 72 rate mensili quella decennale (120 rate mensili) al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento di debiti col Fisco,

Considerato che le entrate proprie del Comune, quale la TARI, nel rispetto dei principi di diligenza e conservazione del tributo, possono essere regolamentate autonomamente;

ritenuto opportuno, in analogia con la normativa nazionale relativa alle possibilità di rateizzazione dei debiti con il Fisco, dilazionare ulteriormente la possibilità di estinguere il debito TARI, al fine di agevolare famiglie ed imprese nel pagamento della Tassa sui Rifiuti TARI, e pertanto inserire all'art. 22 "rateizzazione del pagamento della tassa" il seguente comma 1 bis:

"1bis. Per i debiti superiori ad euro 20.000, il numero di rate di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1 è elevato a 120, fermo restando la necessità di presentare idonea garanzia fideiussoria";

Rilevato, infine che

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Progetti Strategici e Ambiente, dal Direttore della Direzione Finanziaria e per quanto di competenza;

Sentita la V e VIII Commissione consiliare nella seduta congiunta del 28 novembre 2018;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Gavagnin, Onisto, Fiano

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29

a voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI):

- all'Allegato A1: creazione delle sotto categorie alle categorie 25 e 27, come di seguito rappresentato, fermo restando che i coefficienti di produzione dei rifiuti associati alle nuove classi rimarranno entro l'intervallo di applicazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti massimo e minimo definiti dal DPR 158/99:

Classe 25 Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio

Classe 25 bis Negozi di confetterie e dolci in genere

Negozi di generi alimentari

Panifici

Pastifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso

Classe 27 Negozi di frutta e verdura

Negozi di fiori e piante

Pescherie

Aree scoperte in uso

Classe 27bis Take away (pizza al taglio, kebab, fast food)

- all'Allegato A1 - classe 8 eliminare "UNITA' ABITATIVE NON CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate all'affitto" e sostituire "UNITA' ABITATIVE CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate all'affitto" con "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico";

- all'art. 13 "RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI" sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Per le utenze domestiche che fanno ricorso all'auto compostaggio la tariffa viene ridotta del 30%. Per poter accedere alla riduzione è necessario presentare specifica istanza conforme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al soggetto gestore del tributo. Il soggetto incaricato dell'accertamento provvede al controllo dell'effettiva pratica e nel caso di riscontro positivo procederà alla stipula di una convenzione conforme allo schema fornito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con il soggetto gestore del tributo; nel caso di anomalie riscontrate a seguito di controlli a campione la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. E' inoltre possibile introdurre, a seguito dell'attivazione da parte del Comune di iniziative volte alla differenziazione dei rifiuti, specifiche riduzioni tariffarie per le utenze." **Tali modalità verranno applicate alle nuove utenze che presenteranno istanza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Di tali modalità verrà data informazione, a cura del Gestore, attraverso la bollettazione.**

- all'art. 22 "RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA" dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1bis: "Per i debiti superiori ad euro 20.000, il numero di rate di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1 è elevato a 120, fermo restando la necessità di presentare idonea garanzia fidejussoria."

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di garantire la trasparenza e pubblicità;

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Gavagnin, Onisto, Fiano
Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29

a voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 503 del 20 novembre 2018)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO